



San Marino, 27 aprile 2021/1720 d.F.R.

Prot. n. 1879/DG/2021

A TUTTI GLI INTERESSATI

- LORO SEDI -

CIRCOLARE

Oggetto: Disposizioni applicative Decreto Delegato n. 60 del 26 marzo 2021

A seguito dell'introduzione del Decreto Delegato di cui all'oggetto e ad integrazione di quanto già previsto dalla circolare n.2 del 2 aprile 2021 del Dipartimento Finanze e Bilancio, si precisa che:

1. l'applicazione dei contributi a fondo perduto di cui al punto g) c.1 art.1 del DD di cui all'oggetto, non è cumulabile con gli sgravi in essere, pertanto i dipendenti già assunti con uno sgravio manterranno le medesime condizioni, mentre agli altri dipendenti verrà applicata la percentuale prevista dal DD di cui all'oggetto. Lo stesso principio verrà applicato alle nuove assunzioni. Non essendo *"cumulabile con altri incentivi ed agevolazioni in materia previsti dalle normative vigenti"* non è concessa la possibilità di sostituire lo sgravio in essere con l'agevolazione prevista dal DD di cui all'oggetto anche se maggiormente vantaggioso;
2. il credito maturato per le mensilità antecedenti la richiesta (gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021) dovrà essere calcolato per ogni singolo mese attraverso il foglio di calcolo di cui all'allegato 1 della presente circolare ed caricato sull'applicativo "Contriss" => Cedolini => Trasferire i cedolini per operatori => Trasferisci credito maturato DD 60/21; si ritiene pertanto superato l'invio e-mail a contributi@iss.sm indicato al punto 2) lettera g) della circolare n.2/2021 del 02 aprile 2021 del Dipartimento Finanze e Bilancio. Si ricorda che per il calcolo dell'imponibile su cui calcolare i contributi a carico del datore di lavoro, occorre detrarre gli imponibili dei dipendenti a cui sono stati applicati gli sgravi in quanto non hanno diritto ai ristori;



3. i benefici di cui al punto f) c.1 art.1 del DD di cui all'oggetto, così come specificato nella norma, non sono cumulabili con altri incentivi ed agevolazioni in materia incluso l'abbattimento del reddito minimo di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 11 della Legge n.158/2011 prorogato dall'art.55 Legge 200/2011; se si opta per l'applicazione dei ristori lo sgravio a cui si aveva diritto in precedenza potrà essere usufruito successivamente e manterrà la scadenza originaria.

Gli operatori economici aventi diritto al presente contributo a fondo perduto, in fase di elaborazione degli acconti e del conguaglio potranno indicare l'agevolazione direttamente sull'applicativo "IGR" => Imposte dirette => Stampe Acconti e Conguaglio ISS;

4. in riferimento al part-time imprenditoriale di cui al DD 222/2014 e successive modifiche ed integrazioni, le aliquote dei ristori previste dall'art. 3 del DD di cui all'oggetto sono applicate nella misura del 50%.

Si ringrazia per la collaborazione,

Cordiali Saluti.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. **Marcello Forcellini**)



Allegato 1: Foglio di calcolo credito maturato